

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

NUOVO SERVIZIO ON LINE DI EQUITALIA

Equitalia, con comunicato stampa di ieri **9 aprile 2015**, ha reso noto ai contribuenti che, sul proprio sito, www.gruppoequitalia.it, è stato attivato un **nuovo servizio online** che consente di verificare in tempo reale cartelle e avvisi di pagamento, pagare, rateizzare e controllare l'eventuale attivazione di procedure di riscossione.

In particolare, dall'home page del sito, cliccando sull'icona **“area riservata”** e successivamente su **“accedi al servizio”**, basterà inserire le **credenziali personali**, le stesse che si utilizzano per scaricare il modello 730 precompilato (nome utente e password **fornite dall'Agenzia delle entrate o dall'Inps oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi**).

Una volta effettuato l'accesso con tali credenziali alla nuova area riservata, i contribuenti potranno **gestire in modo sicuro le pratiche di Equitalia, senza passaggi allo sportello**, accedere all'estratto conto, fare domanda di rateazione sotto i 50mila euro, verificare eventuali procedure in corso, pagare cartelle e avvisi.

BONUS 65% RISPARMIO ENERGETICO – CHIARIMENTI DELL'ENEA

L'Enea, l'ente deputato alla promozione delle nuove tecnologie e l'energia alternativa ha pubblicato nel proprio sito (www.acs.enea.it) un completo vademecum su tutti i **lavori finalizzati al risparmio energetico negli edifici** che possono godere della **detrazione del 65% da IRPEF e IRES**, ancora per quest'anno. La lista è stata infatti recentemente aggiornata dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 1902014) e comprende ora anche dispositivi per la schermatura solare (come tende da sole esterne), le chiusure oscuranti (UNI EN 13659) e impianti di riscaldamento con generatori di calore a biomassa (come le stufe a pellet).

Su un punto dubbio di queste novità l'Enea fornisce il proprio parere affermando che dovrebbero essere **agevolabili non solo le sostituzioni di questo tipo di impianti ma anche le nuove installazioni**, ma non su costruzioni nuove bensì su edifici "già esistenti".

Resta ancora **incerta invece la possibilità** di godere della detrazione in caso di installazione di **prodotti assimilati alle tende da sole**, come persiane, tapparelle e scuri che fanno parte della stessa norma tecnica europea, ma che prima della Legge di Stabilità erano ammessi in detrazione solo se sostituiti simultaneamente ai serramenti.

REVERSE CHARGE – LA REGISTRAZIONE IRREGOLARE E' UN ERRORE FORMALE

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 7576 depositata ieri 15 aprile 2015**, si è espressa in tema di **reverse charge**, affermando che **le irregolarità commesse in sede di registrazione** (nel caso di specie, si trattava di registrazione di alcuni acquisti intracomunitari solo nel libro giornale, omettendo la doppia registrazione nei registri Iva) **sono violazioni meramente formali** che non comportano alcun danno erariale. **L'Amministrazione finanziaria, per rettificare l'imposta, deve, invece, verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali.** In particolare, nel caso di omessa applicazione della procedura di integrazione o di autofatturazione, va provato, a carico del contribuente, che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo e che si tratti di beni utilizzati ai fini delle proprie operazioni imponibili. In tali ipotesi, le eventuali irregolarità commesse sono di natura formale e non possono escludere il diritto alla detrazione dell'IVA.

Con **comunicato stampa del 17 aprile 2015**, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), ha affermato che **la prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali OIC può essere una causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà**. L'indicazione è emersa dalla riunione di insediamento della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti, riunitasi a Roma.

L'art.2364 del codice civile, prevede, infatti che l'approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa anche alle Srl dall'art. 2478 bis) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora "lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società".

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – RISPOSTE AI QUESITI DEI CAF

Nella **circolare n. 17/E** pubblicata il **24 aprile** dall'Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti su **alcuni quesiti formulati da Caf e operatori** in vista della nuova **stagione dichiarativa**.

Tra i chiarimenti forniti quelli sul bonus ristrutturazioni, sulla detraibilità di alcune spese sanitarie e di istruzione.

In merito alla detrazione per spese di ristrutturazione, viene chiarito che se su un immobile, già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, viene effettuata una nuova ristrutturazione che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento, a condizione che il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma (art. 16-bis del Tuir), infatti, non prevede che debba trascorrere un tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione.

In merito alle spese sanitarie, viene precisato che la detrazione Irpef del 19% è riconosciuta anche per le fatture emesse dal dentista, a condizione che dalla fattura emerga chiaramente che la prestazione è di carattere sanitario e non meramente estetici

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E TRACCIABILITA'

L'**inosservanza** da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche** dell'**obbligo di tracciabilità** dei pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, comporta la **decadenza delle agevolazioni** previste dalla legge n. 398/1991 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la **sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro**.

Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015**, con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del contenzioso insorto in alcune regioni.

NOVITA' LAVORO

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI (DIS-COLL)

L'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/2015 disciplina la nuova **indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)**.

Tale indennità è operativa, **in via sperimentale per il 2015**, in relazione agli **eventi di disoccupazione** verificatisi **dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015** (intendendo per tali gli eventi di cessazione dal lavoro che hanno comportato lo stato di disoccupazione).

Soggetti interessati e requisiti

La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (**esclusi gli amministratori e i sindaci**), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Per avere diritto alla DIS-COLL i suddetti soggetti devono, **congiuntamente**, essere in **stato di disoccupazione** al momento della domanda di prestazione; far valere almeno **3 mesi di contribuzione** nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di disoccupazione; far valere, nell'**anno solare** in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, **un mese di contribuzione** oppure un **rapporto** di collaborazione (co.co.co/co.co.pro) di **almeno un mese** e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (circa 650,00 euro, se si considera che nel 2015 il minimale per l'accredito contributivo è pari a 15.548,00 euro annui).

Misura

Per quantificare l'indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) è necessario effettuare, innanzitutto, il rapporto tra: il **reddito imponibile** ai fini **previdenziali** risultante dai versamenti contributivi effettuati, in relazione ai rapporti di collaborazione in oggetto, riferito all'**anno** in cui si è verificata la **cessazione** dal lavoro e all'anno solare **precedente** E il numero di **mesi di contribuzione**, o frazione di essi.

La **misura** di tale indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra definito, è pari: al 75% dello stesso reddito, se il reddito medio mensile è pari o inferiore, nel 2015, a 1.195,00 euro mensili (annualmente rivalutati); al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195,00 euro, se il reddito medio mensile è superiore a 1.195,00 euro.

In ogni caso, l'indennità mensile non può superare l'importo massimo di euro 1.300,00 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nell'anno precedente.

L'importo dell'indennità, inoltre, sarà progressivamente **ridotto del 3%** a partire dal primo giorno del **quarto mese** di fruizione.

Durata

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione del lavoro.

A tal fine, non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La DIS-COLL **non può** in ogni caso **superare** la durata massima di **6 mesi**.

Per i periodi di utilizzo della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Presentazione dell'istanza e liquidazione della prestazione

In generale, la DIS-COLL:

- deve essere **richiesta telematicamente all'INPS**, a pena di decadenza, da parte del collaboratore interessato, **entro 68 giorni dalla cessazione** del contratto di collaborazione;
- **spetta** a partire **dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto** di lavoro se la domanda è presentata entro l'8° giorno **o**, se la domanda viene presentata dopo la cessazione (e comunque entro il termine di decadenza), **dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza**.

Disponibilità dei servizi telematici

I **servizi di presentazione telematica** della domanda di DIS-COLL saranno resi **disponibili** dall'INPS **entro** il prossimo **11 maggio 2015**.

Fino a tale data, al fine di consentire comunque l'avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di liquidazione della prestazione, la domanda di DIS-COLL

- sarà **accettata** dalle sedi INPS, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, **anche in forma cartacea** mediante l'apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. (Sezione "Moduli" - "Prestazioni a sostegno del reddito") o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente;

- **non** potrà essere presentata attraverso il canale del **Contact Center**.

Per i **rapporti di collaborazione cessati tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015**, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 27 aprile 2015; la prestazione viene corrisposta dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

TFR IN BUSTA PAGA DA MAGGIO

La **circolare Inps n. 82/2015 pubblicata il 23 aprile** precisa che i **lavoratori** dipendenti del settore privato che hanno fatto o faranno **richiesta di ricevere la quota di TFR in busta paga (Quir) dal 3 al 30 aprile** e lavorano in un'azienda con almeno 50 addetti, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa **liquidazione** nell'ambito delle competenze retributive di **maggio 2015**, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento.

Essendo valide le istanze proposte dal 3 aprile, si ha la conseguenza che le quote di marzo e aprile 2015 non potranno essere corrisposte. Il Dpcm n. 29/2015, entrato in vigore appunto il 3 aprile scorso, ha regolamentato la materia che, dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro tra Abi e ministeri e la pubblicazione della circolare Inps, è ormai definita.

PER IL BONUS DI 80 EURO VALIDE NASPI E DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI

Con il **messaggio n. 2946/2015 del 29 aprile**, l'**Inps** è tornata sulla stabilizzazione del credito Irpef noto come "**bonus 80 euro**" per l'anno 2015, così come previsto dall'articolo 1, commi da 12 a 15, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). L'istituto di previdenza ricorda che **rientrano nella normativa del bonus anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito**, in quanto considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del Tuir.

Per tali categorie, tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito ci si deve riferire alla circolare n. 67/2014. L'**Inps** precisa che, ai fini del calcolo del bonus, rileveranno **anche** le nuove prestazioni **Naspi** (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e **Dis-Coll** (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati) previste dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.

BONUS BEBE' – LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'INPS

Con la **Circolare n. 93 dell'8 maggio 2015**, l'**Inps** ha fornito un riepilogo della disciplina del **bonus bebè** introdotta dall'art. 1, commi 125-129, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2015), fornendo anche le **istruzioni operative per la presentazione della domanda**.

Le disposizioni attuative erano state fornite dal **D.p.c.m. 27.02.2015**. L'assegno è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 ed è pari a 960 euro su base annua, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato. L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato. **L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda.**

La domanda deve essere presentata dal genitore, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affidato preadottivo nel triennio 2015-2017, **entro 90 giorni dall'evento. Per gli eventi intercorsi nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2015 al 27 aprile 2015** (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 27.02.2015), in via transitoria, **il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data del 27.04.2015**. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il **27 luglio 2015**.

FAMILIARI COLLABORATORI ARTIGIANI E COMMERCianti

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'**Interpello n. 10 del 17 aprile 2015**, ha precisato che **non è possibile estendere** il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali alle lavoratrici familiari coadiuvanti dell'imprenditore che partecipano in modo prevalente e continuativo all'attività di impresa e **non abbiano instaurato** con l'imprenditore un **rapporto di lavoro subordinato**

LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER RIFIUTO DI AFFIANCARE UN SUPERIORE

In materia di **licenziamento**, la **Corte di Cassazione** ha legittimato il licenziamento di un lavoratore che aveva rifiutato più volte l'**affiancamento di un superiore** nello svolgimento delle sue mansioni, disposto dal datore di lavoro. Tale rifiuto, per i giudici, lede il potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e pertanto giustifica il provvedimento espulsivo.

La **Sentenza n. 3323** pubblicata il **19 febbraio 2015**, inoltre, ribadisce il principio secondo il quale qualora il lavoratore abbia adito il **collegio di conciliazione ed arbitrato** ex art. 7 Legge n. 300/1970, senza che la controparte si opponga, non può poi riproporre la medesima azione in sede giudiziaria (quando evidentemente l'azione in sede di collegio arbitrale non ha portato i risultati sperati). Così la Corte respinge il ricorso del lavoratore e legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

SCADENZARIO MAGGIO

Mercoledì 20 maggio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento seconda rata premio INAIL regolazione 2014 / anticipo 2015 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

Lunedì 25 maggio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).
--	--

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà maggio 2015

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*